Comune di Padova

Corpo di Polizia Locale
Comando

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
20 MAG 2014
Registro Ordinanze n° 20

Oggetto: Anticipazione dell'orario di chiusura alle ore 18.30 e divieto di vendita per asporto e di detenzione per la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per le attività commerciali site lungo il Cavalcaferrovia Borgomagno, tratto compreso tra viale Codalunga e via Liberi, e lungo quest'ultima via fino all'intersezione con via S. dall'Arzere.
Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche non autorizzate e in aree private soggette a pubblico passaggio lungo il Cavalcaferrovia Borgomagno, tratto compreso tra viale Codalunga e via Aspetti e lungo via Liberi fino all'intersezione con via S. dall'Arzere.

IL SINDACO

Rilevato che l'ordine e la sicurezza incidono sulla qualità della vita delle persone del territorio per cui l'azione dell'Autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che impediscono la fruizione di tali beni;
Atteso che è necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa ad implementare il livello di sicurezza urbana e di tutela dell'incolumità pubblica;
Tenuto conto che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L.125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati", la valenze di interesse generale giuridicamente protetto;
Considerato che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini;
Tenuto conto che con ordinanza n. 36 del 18/11/2013 sono stati imposti alle attività commerciali, presenti ai civici 2 – 4 – 8 – 10 – 12 – 14/16 del Cavalcaferrovia Borgomagno e via Liberi 2, il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e l'anticipazione dell'orario di chiusura alle 18.30;
Evidenziato che, di seguito al provvedimento, sono stati operati numerosi controlli finalizzati a verificarne il rispetto, con particolare riferimento allo stazionamento di soggetti extracomunitari irregolari sul territorio italiano, privi di occupazione, spesso dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad altre attività illecite, costantemente presenti prima dell'emanazione dell'ordinanza;
Riscontrato che, in particolare nelle ultime settimane, dopo un periodo di attenuazione del fenomeno sopra descritto, numerosi cittadini extracomunitari, prevalentemente nigeriani, hanno ripreso a stazionare in prossimità di alcune attività commerciali, verosimilmente per dedicarsi ai loro traffici illeciti, avendo individuato tale località come luogo ideale di ritrovo in cui trattenersi;
Riscontrato altresì che tali soggetti spesso stazionano consumando bevande alcoliche in notevoli quantità, in quanto il Cavalcaferrovia Borgomagno e via Liberi sono al confine con l'area dove sono vigenti i provvedimenti sindacali n. 4 del 14/02/2014 e n. 8 del 19/04/2014 che vietano la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per diverse attività commerciali site in P.le Stazione e nelle vie adiacenti alla stessa e che vietano altresì il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche non autorizzate;
Evidenziato che la presenza di tali persone pregiudica la fruibilità degli spazi e della pista ciclabile;
Dato atto che il Comando di Polizia Locale ha prodotto la relazione prot. n. 120617 del 13/05/2014 che rileva le criticità di cui sopra;
Ritenuto che un provvedimento di limitazione, analogo ai provvedimenti sindacali n. 4/2014 e n.8/2014, esteso anche alle vie indicate in oggetto, possa contribuire in modo determinante a ridurre le problematiche di aggregazione di persone senza fissa dimora e/o dedite a traffici illeciti, nonché di lordura del territorio e scarsa vivibilità della zona, a favore del senso di sicurezza dei cittadini, in

questo momento aggravato dal degrado ambientale provocato dal comportamento di avventori ed astanti che abusano di bevande alcoliche;
Tenuto conto, altresì, che le bevande alcoliche acquistate per asporto consumate nell'area pubblica e i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, che vengono abbandonati ovunque, possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;
Ritenuto che tale situazione provochi nei cittadini, che transitano nelle vie in questione, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità e che comprometta la fruizione degli spazi pubblici;
Considerato quindi indispensabile prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
Ritenuto necessario altresì, vista la grave situazione sopra descritta che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, attuare strumenti straordinari idonei a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;
Valutato che la situazione di pericolo nella località in questione è di carattere eccezionale ed in quanto tale non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari;
Visto l'art.7 della L.241/90;
Visto l'art. 54, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

dispone

l'anticipazione dell'orario di chiusura alle ore 18.30 e il divieto di vendita per asporto e di detenzione per la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per le attività commerciali site lungo il Cavalcaferrovia Borgomagno, tratto compreso tra viale Codalunga e via Liberi, e lungo quest'ultima via fino all'intersezione con via S. dall'Arzere dalla data di notifica del presente provvedimento fino al 30/09/2014

dispone

altresì, il divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche non autorizzate (ad esclusione pertanto dei plateatici) e in aree private soggette a pubblico passaggio lungo il Cavalcaferrovia Borgomagno, tratto compreso tra viale Codalunga e via Aspetti e lungo via Liberi fino all'intersezione con via S. dall'Arzere, fino al 30/09/2014

Avverte che

la violazione al presente provvedimento comporterà la trasmissione di Notizia di reato alla Procura della Repubblica di Padova per l'accertamento della responsabilità penale in ordine alla violazione dell'articolo 650 del Codice Penale.
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il provvedimento è stato tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova e, successivamente, è stato trasmesso alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

IL VICE SINDACO
Dott. Ivo Rossi

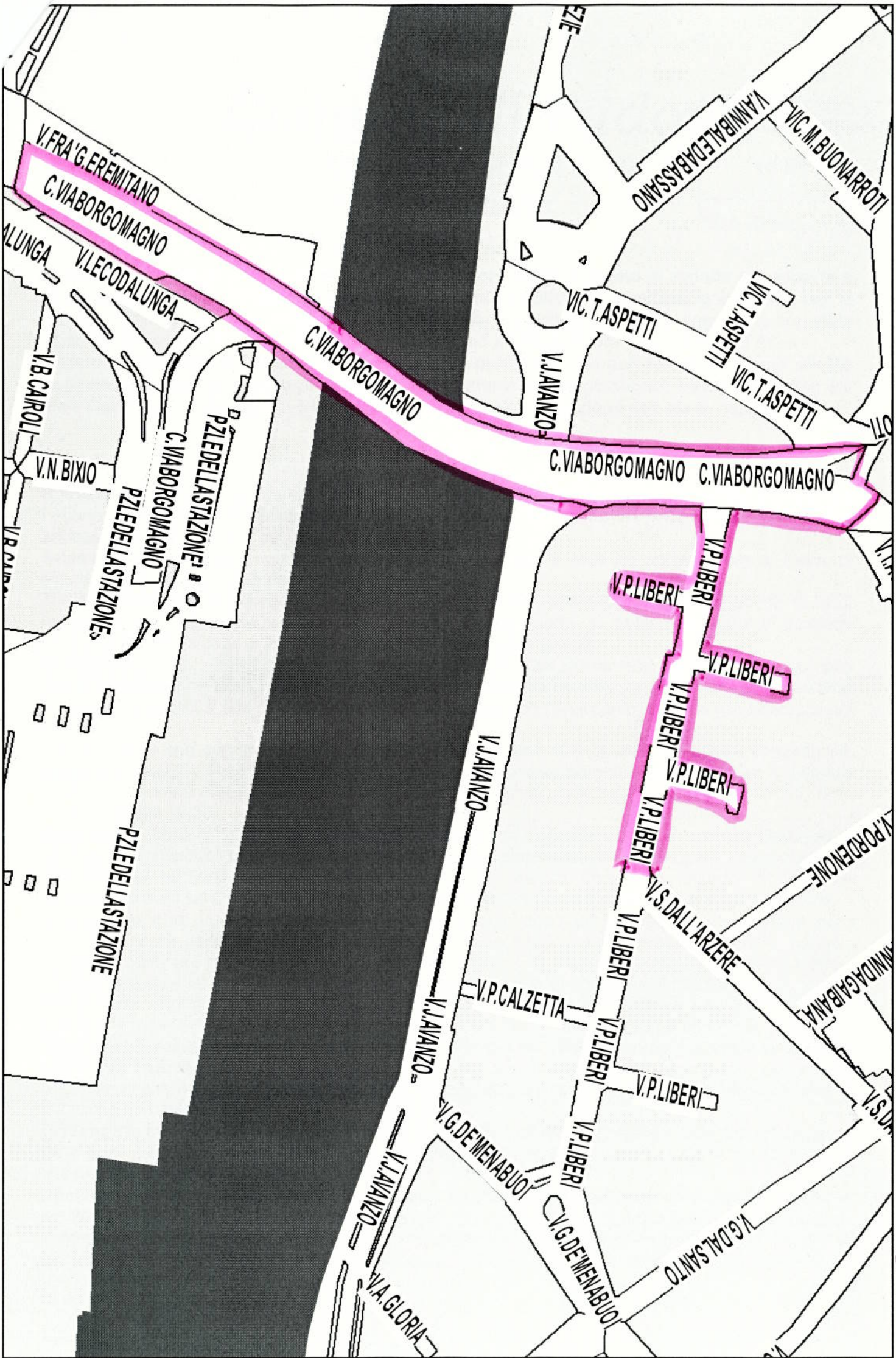
V.FRA'G.EREMITANO
C.VIABORGOMAGNO
V.LECODALUNGA
C.VIABORGOMAGNO
V.B.CAIROLI
V.N.BIXIO
C.VIABORGOMAGNO
PZLEDELLASTAZIONE
PZLEDELLASTAZIONE
PZLEDELLASTAZIONE
V.J.AVANZO
V.J.AVANZO
V.J.AVANZO
V.J.AVANZO
V.A.GLORIA
V.G.DE'MENABUOI
V.G.DE'MENABUOI
V.P.CALZETTA
V.P.LIBERI
V.P.LIBERI
V.P.LIBERI
V.P.LIBERI
V.P.LIBERI
V.P.LIBERI
V.P.LIBERI
V.P.LIBERI
V.P.LIBERI
V.S.DALL'ARZERE
V.PORDENONE
V.G.DALSANTO
VIC.T.ASPETTI
VIC.T.ASPETTI
VIC.T.ASPETTI
V.ANNIBALEDABASSANO
VIC.M.BUONARROTI
C.VIABORGOMAGNO
C.VIABORGOMAGNO